

Sent. n. 232/2025 pubbl. il 11/12/2025

Cron. n. : 9388/2025

Rep. n. 354/2025 del 12/12/2025



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale di Napoli

VII sezione civile

*V° si autorizza
la pubblicazione*
per IL PRESIDENTE REGGENTE DEL TRIBUNALE
dr. Gianpiero Scoppa

18 DIC. 2025

Tribunale di Napoli, VII sezione civile, riunito in camera di consiglio nella seguente composizione:

dr. Gian Piero Scoppa	Presidente
dr. Francesco Paolo Feo	Giudice
dr. Ilaria Grimaldi	Giudice del.

Letto il ricorso iscritto al n. 612-1/2025 R.G.P.U. presentato da [REDACTED]
[REDACTED] (C.F. [REDACTED]), nato a [REDACTED] e residenza in
[REDACTED] alla via [REDACTED] per l'apertura della propria liquidazione controllata;
udita la relazione del Giudice Delegato all'istruttoria;
letto il ricorso e la documentazione prodotta dall'istante a corredo dello stesso nonché la
relazione dell'O.C.C.;
tenuto conto dei chiarimenti ed integrazioni formulate all'udienza del [REDACTED];
ritenuta la sussistenza dei presupposti per l'apertura della liquidazione controllata;
considerato, in termini generali, che l'apertura della liquidazione controllata (a
differenza di altri strumenti di composizione della crisi) non richiede l'accertamento né
la valutazione delle cause e delle modalità dell'indebitamento (*rectius*: del sovra-
indebitamento) né l'assenza di atti in frode ai creditori;
ritenuto che con riguardo al profilo dell'ammissibilità, l'Autorità Giudiziaria debba
limitare la propria verifica alla sussistenza del presupposto c.d. soggettivo, cioè della
non assoggettabilità del ricorrente a procedure concorsuali "maggiori" (ad es.
liquidazione giudiziale o liquidazione coatta amministrativa) e del presupposto c.d.
oggettivo della presenza dello stato di sovra-indebitamento o di insolvenza;
ritenuto, con riferimento al caso di specie, che il resistente debitore, persona fisica, non
risulta sottoponibile ad alcuna procedura concorsuale "maggiore";



considerato, altresì, che il perdurante inadempimento di plurimi e risalenti debiti pecuniari, sia elemento dimostrativo dello stato di insolvenza del debitore;
ritenuto che per le esposte ragioni la domanda debba essere accolta;
considerato che non risultano sussistere ragioni per la nomina di un liquidatore diverso dal nominato O.C.C.;
tenuto anche conto che non risultano allo stato segnalate parole, frasi, nomi ovvero eventuali informazioni non aventi carattere strettamente strumentale e potenzialmente lesive di diritti di riservatezza di soggetti estranei;
letti gli artt. 40 e 268 ss. C.C.I.I.;

P.Q.M.

Il Tribunale di Napoli, VII sezione civile, nella composizione sopra evidenziata:

Dichiara l'apertura della liquidazione controllata nei confronti di [REDACTED]
[REDACTED] (C.F. [REDACTED]), nato a [REDACTED] e residenza in [REDACTED]

Nomina

Giudice delegato alla procedura il dott. Gian Piero Scoppa;

Liquidatore il dott. Concetta Riccio, il quale entro due giorni dovrà depositare in cancelleria dichiarazione di accettazione dell'incarico secondo le previsioni di cui all'art. 270, co. 3, C.C.I.I.;

Ordina

al debitore, entro sette giorni, di depositare i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, se tenuto, e l'elenco dei creditori;

al Liquidatore, in presenza di beni immobili o di beni mobili registrati, di effettuare la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti (art. 270, co. 2, lett. g) C.C.I.I.;

Assegna

ai creditori ed ai terzi che vantino diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato, il termine di giorni 60 dalla comunicazione della sentenza entro il quale – a pena di inammissibilità – devono trasmettere al Liquidatore, a mezzo di posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, rivendicazione o insinuazione al passivo, da predisporre ai sensi dell'art. 201 C.C.I.I.;

Dispone



che il Liquidatore:

- Notifichi la sentenza al debitore, ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, indicando un indirizzo pec al quale inoltrare le domande, ai sensi dell'art. 270, co. 4, C.C.I.I.;
- Esegua l'inserimento della sentenza sul sito web del Tribunale di Napoli e del Ministero della Giustizia, nel rispetto della normativa in materia di *privacy*, ai sensi dell'art. 270, co. 2, lett. f), C.C.I.I., ovvero, allorquando il debitore svolga attività d'impresa, esegua la pubblicazione altresì presso il registro delle imprese;

Ordina

la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio della liquidazione e che gli stessi siano messi immediatamente nella disponibilità del Liquidatore, anche in vista delle ulteriori valutazioni da compiersi in corso di procedura.

Si comunichi.

Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 10/12/2025

Il giudice est.

dr. Ilaria Grimaldi

Il Presidente

dr. Gianpiero Scoppa



